



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 settembre 2008 (01.10)
(OR. en)**

13425/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0187 (COD)**

**TELECOM 137
CODEC 1194**

NOTA

della: presidenza
al: Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione"

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità - Valutazione d'impatto
- Orientamenti per la discussione

1. Il 29 novembre 2005, il Consiglio ha adottato l'approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto¹, in cui si è impegnato a tenere pienamente conto delle valutazioni d'impatto della Commissione nell'esaminare le proposte legislative e non legislative di quest'ultima.

Il 12 maggio 2006, il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha preso atto del documento "Trattamento delle valutazioni d'impatto nel Consiglio - Orientamenti indicativi destinati ai presidenti dei Gruppi"² ed ha convenuto di raccomandarne l'utilizzo, in modo flessibile e pragmatico, quale guida indicativa per il trattamento delle valutazioni d'impatto nell'ambito del Consiglio.

¹ Doc. 14901/05.

² Doc. 9382/06.

Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006, nelle relative conclusioni della presidenza³, ha accolto con soddisfazione l'ulteriore radicamento del ricorso alle valutazioni d'impatto integrate a livello globale nell'adozione delle decisioni in tutte le istituzioni, quale elemento essenziale del processo di definizione delle politiche.

2. Le valutazioni d'impatto della Commissione sono elaborate come ausilio per la definizione delle politiche all'interno della Commissione e dovrebbero essere utilizzate per informare il dibattito sulla proposta. E' stato altresì convenuto che ciascuna istituzione debba essere responsabile della valutazione delle proprie proposte o modifiche, nonché della scelta dei mezzi cui ricorrere per la valutazione d'impatto, ivi comprese le risorse organizzative interne. La valutazione d'impatto della Commissione deve quindi essere discussa sulla scorta degli orientamenti di questa.

Occorre osservare che una valutazione d'impatto non sostituisce le decisioni politiche e non dovrebbe condurre a ritardi o complicazioni ingiustificati nel processo legislativo.

3. La presidenza francese ritiene molto importante il principio del miglioramento della regolamentazione e si adopererà per promuoverne l'applicazione orizzontale e coerente in tutti i gruppi e comitati. Durante la presidenza francese si continueranno ad utilizzare le valutazioni d'impatto per facilitare la definizione maggiormente informata delle politiche e contribuire a determinare se e in che modo debba essere intrapresa un'azione, nonché per un esame approfondito delle misure necessarie, conformemente ai principi enunciati nei documenti precitati. Ecco perché la presidenza ora propone che la valutazione d'impatto della Commissione riguardante il progetto di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità⁴ sia discusso dal Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione".

Occorre osservare che il gruppo ha altresì discusso la valutazione d'impatto che accompagnava la proposta originaria della Commissione.

³ Doc. 10633/06.

⁴ Addendum 1 al documento 13531/08.

4. La discussione su una valutazione d'impatto intende offrire alle delegazioni la possibilità di esaminare se la proposta corrisponda alle analisi della valutazione d'impatto e se quest'ultima fornisca informazioni sufficienti a maturare una posizione. Pertanto la presidenza desidera suggerire alle delegazioni di focalizzare la discussione sui seguenti quesiti:

- 1) La valutazione d'impatto della Commissione ha analizzato le opzioni esistenti e i loro più importanti effetti, positivi e negativi?
- 2) La proposta legislativa è giustificata sulla scorta della valutazione d'impatto fornita?
